



Tribunale Ordinario di Fermo

R.G. 62-1/2023

Il Giudice Francesco de Perna, nel procedimento in epigrafe indicato per la ristrutturazione dei debiti del consumatore istaurato da:

----- C.F. -----), nato a
----- residente in F -----), Via ----- n. 1 -----
elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore sito in
Porto Sant'Elpidio via Vespucci n. 11, rappresentato e difeso
dall'Amministratore di Sostegno Avv. Maurizio Corradini, giusta
autorizzazione del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Fermo del
12/09/2023

ha pronunciato il presente

DECRETO

- Richiamata la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta in data 30/11/2023 da ----- contenente anche istanza di sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata ovvero istanza di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- evidenziato che la domanda risulta presentata, conformemente a quanto richiesto dall'art. 68 CCII, tramite un OCC costituito nel circondario dell'intestato Tribunale e, in particolare, tramite l'O.C.C. COMMERCIALISTI FERMO, mediante il gestore della crisi Dott.ssa Loredana Marziali;

- rilevato che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII, atteso che il ricorrente è residente in (FM), e che quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Fermo;
- evidenziato che alla domanda è allegata, conformemente a quanto richiesto dall'art. 68 CCII, la relazione dell'OCC contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura, nonché le ulteriori informazioni sulla valutazione del merito creditizio del debitore da parte del finanziatore;
- rilevato che la domanda contiene, conformemente a quanto richiesto dall'art. 67 CCII, l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- evidenziato, peraltro, che l'OCC ha valutato positivamente la completezza ed attendibilità della suddetta documentazione depositata a corredo della domanda (cfr. pag. 15 relazione);
- ritenuto che il ricorrente, come risulta evidente dalla domanda (in ragione della tipologia dei debiti contratti), riveste la qualifica di consumatore ai

sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, in quanto persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

- ritenuto, ancora, che il ricorrente risulta in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c, CCII, inteso quale stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Ed invero, il ricorrente risulta essere debitore di importi rilevanti (107.994,00) con riferimento ad un mutuo ipotecario (rispetto al rimborso del quale si è già reso inadempiente, dal 2016, tanto da essere pendente procedura esecutiva) a fronte della percezione di un reddito da pensione di circa € 850,00 al mese, risultando pertanto evidente che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

- evidenziato che non sussistono, ai sensi dell'art. 69 CCII, condizioni soggettive ostative alla presentazione della domanda, posto che: 1) il consumatore istante, come da esso rappresentato nella domanda, non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte; 2) il consumatore istante non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede

o frode, posto che le ragioni del sovraindebitamento devono essere individuate nella conclamata situazione di salute sfavorevole che lo ha colpito dopo aver contratto il mutuo, tanto da dover necessitare di amministratore di sostegno, come anche evidenziato nella relazione dell'OCC (cfr. pag. 6 e 7);

- dato atto che la proposta avanzata dall'istante, ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCII e come attestato dall'OCC (cfr. da pag. 16 a pag. 16 relazione OCC), prevede il pagamento dei creditori privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC;

- ritenuto che il procedimento di esecuzione forzata in corso, basandosi la proposta sul mantenimento della proprietà dell'abitazione pignorata in capo all'istante, potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, così come potrebbero pregiudicare l'integrità del patrimonio dell'istante, in un'ottica di funzionalità rispetto al buon esito del procedimento, l'avvio di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

- ritenuto, per tutte le anzidette ragioni, da un lato, che la domanda soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII ed appare quindi ammissibile; da altro lato, che devono essere pure concesse le misure di cui all'art. 70, comma 4, CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 67, 68, 69 e 70 CCII;

DISPONE

- che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

DISPONE ALTRESI'

- la sospensione del procedimento di esecuzione forzata R.G. E.I. 151/2022 intentato contro il ricorrente;
- il divieto di azioni esecutivi e cautelari sul patrimonio del consumatore;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente e per le altre notificazioni/comunicazioni di competenza.

19/01/2024

Il Giudice

Francesco De Perna